

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Indice

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

Art. 7 Locali ed aree tassabili

Art. 8 Locali ed aree non tassabili

Art. 9 Computo delle superfici

Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso

Art. 11 Agevolazioni e riduzioni

Art. 12 Classificazione dei locali ed aree

Art. 12 Bis **Deliberazioni di tariffe**

Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 14 Denunce

Art. 14bis **Compiti degli Uffici interni**

Art. 15 Accertamento e controllo

Art. 16 Accertamento con adesione del contribuente

Art. 17 Riscossione

Art. 17bis **Interessi**

Art. 18 Rimborsi

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Autotutela

Art. 21 **Contenzioso**

Art. 22 **Affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione**

Art. 23 Abrogazioni

Art. 24 Norme di rinvio

Allegato N.1 Determinazione delle Tariffe

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1995 è istituita nel Comune di Cisterna di Latina, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso.

3. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993. ***Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26***

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura del 40%

3. L'utenza è considerata servita :

a) quando si trova all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade:

Via S. Maria Goretti – Via Nettuno - Via Reynolds - Via Aprilia – Via Tito Livio – Via Roma – Via Civitona – Via Appia nord – Via delle Querce – Via Dante Alighieri – nuovo asse di collegamento Franceschetti / S. Valentino – Via De Luca – Viale Tirreno – Via D. Monda – Via Monti Lepini – Via Tivera – Via Ninfina – Via Artemide;

b) quando si trova al di fuori del perimetro di cui al precedente punto sub a) purchè la distanza fra il contenitore per la raccolta dei rifiuti misti e l'utenza è inferiore a 400 metri.

3.bis Ai fini del calcolo della distanza tra l'utenza ed il punto di raccolta dei rifiuti, nella ipotesi in cui la strada di accesso all'utenza, sia essa pubblica, privata o

soggetta a servitù di pubblico passaggio, a causa della sua conformazione non permette l'accesso o la manovra degli automezzi adibiti alla raccolta di rifiuti, si considera il punto d'incrocio della strada di accesso all'utenza con la strada servita di cui alla precedente lett. a) dell'art. 3 e il punto di posizionamento del contenitore più prossimo a detto incrocio. Tale criterio viene applicato anche in tutti i casi in cui gli utenti rifiutino il posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sulla strada.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6 Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente **2**.

7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, **qualora** tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Per le sottoindicate categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, ai fini della determinazione della superficie non tassabile si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione della superficie tassabile:

- esercenti attività di installazione, montaggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli; esercenti attività di lavorazione del legno, del vetro, di materiali ferrosi, del marmo e di altre pietre affini: riduzione 50% limitatamente ai locali ove viene svolto il processo produttivo a condizione che il contribuente sia regolarmente iscritto all'albo degli artigiani e dimostri di smaltire i rifiuti classificati speciali con ditte autorizzate;
- studi dentistici: riduzione del 50%;
- lavanderie: riduzione del 25%;
- tipografie artigiane: riduzione del 50%;

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6 Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Previa richiesta da parte del Comune, il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, è obbligato a presentare l'elenco degli occupanti e dei detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al Centro Commerciale integrato.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 9 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Allegato n. 1: Determinazione delle tariffe

Art. 7 Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed

associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai solo praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le riduzioni delle superfici tassabili di cui all'art. 3 del presente regolamento sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) "del 30% nei confronti di persone fisiche coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sia in attività che in pensione, occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali site in zona regolarmente servita. Secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge n. 133 del 1994, come sostituito dall'art. 2 del DPR n. 139 del 1998, per il riconoscimento della ruralità di fabbricati destinati ad abitazione è necessario che siano presenti tutti i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi (requisito del possesso, requisito dell'utilizzo, requisito della estensione del terreno, requisito del volume d'affare, requisito della tipologia catastale");

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

3 Le riduzioni di cui ai punti sub a) – sub b) – sub c) – sub d) e sub e) del primo comma del presente articolo non sono cumulabili e non verranno applicate nel caso in cui l'immobile oggetto di tassazione rientra nell'ambito delle zone **non** servite.

Art. 11 **Agevolazioni e riduzioni**

1. Oltre alle riduzioni di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 25 %.

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con l'abbattimento del 25%.

c) riduzione della tassa ad un decimo per le scuole pubbliche (tariffa 14) in considerazione al fatto che i bilanci delle suddette scuole non hanno capacità finanziaria per assolvere al pagamento della tassa così come riportata all'art.12 del presente regolamento.

d) riduzione della tassa a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico. La riduzione verrà determinata dalla Giunta Municipale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, tra un minimo del 10% e un massimo del 25%. Qualora la deliberazione non venisse adottata entro il suddetto termine verrà automaticamente confermata la percentuale di riduzione fissata per l'anno precedente.

Per beneficiare della riduzione le utenze domestiche devono essere dotate delle necessarie condizioni igienico sanitarie previste per l'espletamento della pratica, definite dalle norme vigenti e dalla convenzione che disciplinerà i rapporti tra il Comune, l'Ente Gestore e l'Utente. L'approvazione dello schema di Convenzione è demandata al Dirigente del Settore competente in materia di servizio di igiene urbana Tale convenzione dovrà necessariamente prevedere: la possibilità di piena libertà di controllo e di accesso alla

proprietà privata da parte del personale comunale o del soggetto gestore incaricato di verificare l'effettiva pratica del compostaggio domestico; la perdita della riduzione nel caso in cui venisse accertato che il compostaggio non è effettivamente praticato;

e) riduzione della tassa a favore delle utenze domestiche e commerciali che praticano la raccolta differenziata conferendo i rifiuti nelle apposite isole ecologiche o negli ecocentri dotati di sistema di pesatura dei rifiuti conferiti. La riduzione sarà determinata dalla Giunta Municipale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione. Tale riduzione sarà funzione del peso dei rifiuti conferiti in modo differenziato e rapportata all'unità di peso. Nell'ipotesi in cui il sistema di pesatura consenta di registrare anche la tipologia di rifiuto conferito la Giunta potrà differenziare le riduzioni anche in funzione di essa. Qualora la deliberazione non venisse adottata entro il suddetto termine si intenderanno confermate le disposizioni dell'anno precedente. Al Dirigente del Settore competente in materia di servizio di igiene urbana è demandato il compito di definire nel dettaglio le relative modalità operative in accordo con il soggetto gestore;

f) riduzione della tassa a favore di quelle utenze a carattere commerciale che partecipano ad iniziative di raccolta differenziata di tipo porta a porta. La riduzione sarà determinata dalla Giunta Municipale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione tra un minimo del 10% e un massimo del 25% anche in funzione della tipologia di rifiuto conferito. Per beneficiare della riduzione le utenze interessate dovranno aderire ad una specifica convenzione che disciplini le modalità di partecipazione all'iniziativa e di verifica dell'effettiva partecipazione prevedendo anche la perdita anche parziale della riduzione in relazione all'esito negativo dei monitoraggi. L'approvazione dello schema di convenzione è demandata al Dirigente del Settore competente in materia di servizio di igiene urbana.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di finanziamento;

c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale minima dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutarne l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

4. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs . 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle categorie di cui alla seguente tabella secondo il loro uso e destinazione

	DESCRIZIONE	ANNO 2007 ¹	
1	Abitazioni civili e rurali	101	301
		2,46	0,99
2	Abitazioni: aree accessorie coperte (garage, magazzini, cantine e soffitte)	50% 101	50% 301
		1,24	0,49
3	Aree Scoperte accessorie o pertinenziali (Tariffa ridotta al 25%)	25% 101	25% 301
		0,61	0,25
4	Attività terziarie e direzionali uffici privati e pubblici, istituti di credito	104	304
		6,51	2,60
5	Attività di produzioni artigianali ed industriali - attività artigianali di servizio	105	305
		6,21	2,48
6	Depositi di stoccaggio merci autonomi ed associati ad attività artigianali ed industriali	50% 105	50% 305
		3,11	1,24
7	Aree scoperte operative attività commerciali e simili attività artigianali ed industriali	107	307
		2,17	0,87
8	Attività di commercio al dettaglio alimentari e deperibili	108	308
		5,05	2,02
9	Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili	109	309
		4,42	1,76
10	Attività commerciali di bassa produzione di rifiuti - mostre - autosaloni - autorimesse	110	310
		1,84	0,73
11	Alberghi - pubblici esercizi - ristoranti	111	311
		9,65	3,87
12	Pensioni collegi casa di vacanza e convivenza	112	312
		3,69	1,48
13	Scuole pubbliche di ogni ordine e grado , attività di istituzioni culturali politiche e religiose	113	313
		0,10	0,04
14	Scuole private di ogni ordine e grado	114	314
		1,11	0,45
15	Musei Archivi biblioteche sale teatrali	115	315
		0,30	0,12
16	Circoli sportivi e ricreativi campeggi parchi giochi parchi divertimenti	116	316
		1,11	0,45
17	Sale giochi, sale da ballo, palestre	117	317
		2,21	0,88
18	Distributori di carburanti e pargheggi	118	318
		3,32	1,33
19	Associazioni Culturali Sportive e simili	119	319
		0,30	0,12
20	Mobilifici	120	320

¹ Ultimo adeguamento tariffario è stato deliberato con atto di G.C. n. 65 del 18/02/2005

		2,21	0,88
21	Caserte	121	321
		1,28	0,51

- Tar. 1 cod. 101 riduzione 1 abitazione con unico occupante 30%
cod. 101 riduzione 2 iscritto all'AIRE 30%
cod. 101 riduzione 3 agricoltore 30% solo su zona servita
cod. 101 riduzione 4 casa ad uso stagionale 30%
- Tar. 4 cod. 104 riduzione 6 sudi dentistici 50%
- Tar. 5 cod. 105 riduzione 5 attività di installazione, montaggio, riparazione e manutenzione autoveicoli e motoveicoli e attività di lavorazione legno, vetro, materiali ferrosi, marmo e altre pietre affini. 50%
cod. 105 riduzione 7 tipografie 50%
cod. 105 riduzione 8 lavanderie 25%

Art. 12bis Deliberazioni di tariffa

1. La Giunta Municipale delibera le tariffe per l'applicazione della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 13 Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Cisterna di Latina la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall' art. 50 del D. Legs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4 In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

4 Sono previste le seguenti esenzioni o riduzioni:

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 14 Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione, nonché la professione e il datore di lavoro;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

5. La **denuncia** deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 14bis Compiti degli Uffici interni

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 15 Accertamento e Controllo

1. il Comune procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli

immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

5. Il Comune designa un "Funzionario Responsabile" del tributo Ta.r.s.u. , scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

In particolare il Funzionario Responsabile:

a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste istruttorie;

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;

c) cura il contenzioso tributario;

d) dispone sgravi e rimborsi;

e) sottoscrive gli accertamenti con adesione del contribuente;

f) dispone l'annullamento o la revoca , in tutto od in parte, in via di autotutela, degli atti illegittimi nei limiti di cui al successivo art. 20;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

h) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 16

Accertamento con adesione del contribuente

1. L'accertamento delle tassa smaltimento rifiuti solidi urbani può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. Il Funzionario Responsabile della tassa, prima di emettere avviso di accertamento di cui al precedente articolo, può inviare al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l'invio del questionario di cui al precedente articolo costituiscono anche invito per l'accertamento con adesione. Trascorsi i termini di comparizione il Funzionario Responsabile della tassa disporrà la notifica dell'avviso di accertamento.

3. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio Tributi formula al contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

5 A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell' art 21 del D.lgs. del 31.12.1992 n.546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza.

6. Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile della tassa o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggiore tassa, addizionali, sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della definizione.

7.L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

8. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior imposta , non inferiore a **€ 258,22**.

9. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

10 Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione del verbale di adesione di cui al comma 5, su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;

11. Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi del Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento.

12 Le somme non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo od a mezzo di ingiunzione fiscale secondo le disposizioni del seguente art. 17.

ART. 17 RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

2. In alternativa alle modalità di riscossione del tributo previste nel precedente comma 1, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 53

della legge n. 388 del 2000, la riscossione spontanea della tassa può avvenire mediante versamento diretto su apposito conte corrente postale intestato alla tesoreria comunale secondo le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 6 e 7.

3. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

4. A tale fine il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

5. La tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima non sia superiore a Euro 12,00; i versamenti della tassa sono arrotondamenti all'euro per difetto se la frazione dell'importo da versare non è superiore a €. 0,49 ovvero per eccesso se superiore

6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

7. In caso di perdurante inadempimento il Comune provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e con le modalità indicate nei commi 1 e 2 del precedente art. 15. con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 17bis e irrogazione della sanzione di cui al comma 4 del successivo art 19.

8. Le somme, le sanzioni e gli interessi indicati negli avvisi di cui al precedente comma 7 e negli avvisi di rettifica delle denunce incomplete o infedeli, nonché negli accertamenti d'ufficio delle omesse denunce, di cui al comma 1 del precedente art. 15, non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dei predetti atti o non versate nei precisi termini stabiliti nella dilazione di cui al successivo comma 10 sono rimosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

9. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

10. Su istanza del contribuente il Comune può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate delle somme iscritte a ruolo o pretese con la ingiunzione fiscale se comprensive di tributi arretrati ; se dette somme superano € 2.000,00, comprensive anche di tributi pregressi già iscritti a ruolo, e sussistono obiettive e documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente , sempre su documentata istanza del contribuente , può essere concesso la rateizzazione consentendo il pagamento con un massimo di 18 rate mensili . In questa ipotesi la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente presenti idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'intero importo rateizzato maggiorato del 10% per recupero di eventuali interessi maturati e per rifusione di

eventuali spese sostenute per la esazione del credito. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare di tutte le rate insolute è riscuotibile in unica soluzione sia a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, che a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n .639.

11. Le richieste di rateizzazione di cui al precedente comma 10 devono essere presentate, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Per inizio di procedura esecutiva si intende la notifica dell'atto di pignoramento , anche se negativo, al contribuente moroso e non rilevano notifiche di atti relativi ad azioni cautelari o conservative.

Art.17bis Interessi

Sulle somme dovute a titolo di omesso, insufficiente o ritardato versamento della tassa, nonché a titolo di ritardata iscrizione a ruolo ovvero richieste con la ingiunzione fiscale oppure rateizzate su richiesta del contribuente e su quelle dovute a titolo di rimborsi della tassa , si applica l'interesse al tasso degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Art. 18 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non si procede a rimborso qualora l'importo da rimborsare sia inferiore Euro 12,00.

Art. 19 Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;

2. Per la denuncia indefele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.

4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.

Art. 20 Autotutela

1. Il potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile della tassa rifiuti solidi urbani ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato.

2. L'ufficio Tributi può procedere, in tutto o in parte all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio

3. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

4. Necessita il preventivo parere favorevole della Giunta Municipale qualora si debba procedere ad annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che comportano rilevanti effetti finanziari.

5. Dell'eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

6 La Giunta municipale, valutata la esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi connessi all'attività amministrativa di accertamento, su proposta del Funzionario Responsabile della tassa, dispone la non prosecuzione dell'attività accertatrice.

Art. 21 Contenzioso

Alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di atti impositivi concernenti l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 22 Affidamento della attività di liquidazione, accertamento e riscossione

1.L'attività di liquidazione, accertamento e riscossione della Ta.r.s.u. è gestita direttamente dall' Ufficio tributi di questo Comune.

2. La gestione delle predette attività può essere esercitata, anche disgiuntamente, nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante :

a) associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

b) affidamento con convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

c) affidamento con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

d) affidamento in concessione previa procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 23 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.